Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 242

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 26 settembre 1962 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 850-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 agosto 1962, n. 1378.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Gran Bretagna per evitare le doppie imposizioni ed impedire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, conclusa a Londra il 4 luglio 1960.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Gran Bretagna per evitare le doppie imposizioni ed impedire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, conclusa a Londra il 4 luglio 1960.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo XXI della Convenzione stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data ad Abano Terme, addì 12 agosto 1962

SEGNI

FANFANI — PICCIONI — TRABUCCHI — TREMELLONI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Convenzione fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord per evitare le doppie imposizioni ed impedire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito.

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord,

Desiderando stipulare una Convenzione intesa ad evitare le doppie imposizioni e ad impedire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo I

(1) Le imposte cui la presente Convenzione si applica sono:

(*a*) In Italia (da qui innanzi designate come « imposta italiana »):

(i) l'imposta sul reddito dei terreni;

(ii) l'imposta sul reddito dei fabbricati;

(iii) l'imposta sui redditi di ricchezza mobile;

(iv) l'imposta sui redditi agrari;

(v) l'imposta complementare progressiva sul reddito; e

(vi) l'imposta sulle società per la parte applicata sul reddito e non sul capitale.

(*b*) Nel Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord (da qui innanzi designate come « imposta del Regno Unito »):

l'imposta sul reddito (income tax), inclusa la sovrimposta (surtax) e l'imposta sui profitti (profits tax).

(2) La presente Convenzione si applicherà anche ad ogni altra imposta, avente carattere sostanzialmente simile, applicata in Italia o nel Regno Unito successivamente alla data della firma della presente Convenzione.

Articolo II

(1) Nella presente Convenzione, a meno che il contesto altrimenti richieda:

(*a*) il termine « Regno Unito » designa la Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord;

(*b*) il termine « Italia » designa la Repubblica Italiana;

(*c*) le espressioni « uno dei Paesi » e « l'altro Paese » designano il Regno Unito o l'Italia, come il contesto richiede;

(*d*) il termine « imposta » designa l'imposta del Regno Unito o l'imposta italiana, come il contesto richiede;

(*e*) il termine « persona » include ogni associazione di persone avente o no la personalità giuridica;

(*f*) il termine « società » designa ogni ente avente personalità giuridica;

(*g*) l'espressione « residente del Regno Unito » designa:

(i) ogni società i cui affari sono diretti e controllati nel Regno Unito;

(ii) ogni altra persona che è considerata residente nel Regno Unito ai fini dell'imposta del Regno Unito e che

(*aa*) non sia considerata residente in Italia ai fini dell'imposta italiana, ovvero

(*bb*) sia presente in Italia per un periodo o per periodi che non eccedono nell'insieme 91 giorni nell'anno fiscale;

(*h*) l'espressione « residente dell'Italia » designa:

(i) ogni società i cui affari sono diretti e controllati in Italia;

(ii) ogni altra persona che è considerata residente in Italia ai fini dell'imposta italiana e che

(*aa*) non sia considerata residente nel Regno Unito ai fini dell'imposta del Regno Unito, ovvero

(*bb*) se residente nel Regno Unito è ivi presente per un periodo o per periodi che non eccedono nell'insieme 91 giorni nell'anno fiscale;

(*i*) le espressioni « residente di uno dei Paesi » e « residente dell'altro Paese » designano una persona residente del Regno Unito o una persona residente dell'Italia, come il contesto richiede;

(*j*) le espressioni « impresa del Regno Unito » ed « impresa italiana » designano rispettivamente un'impresa industriale o commerciale o un'attività esercitata da un residente del Regno Unito ed una impresa industriale o commerciale o una attività esercitata da un residente dell'Italia, e le espressioni « impresa di uno dei Paesi » ed « impresa dell'altro Paese » designano

una impresa del Regno Unito o una impresa italiana, come il contesto richiede;

(*k*) l'espressione « stabile organizzazione » designa una succursale, una direzione, uno stabilimento od altra sede fissa di affari, ma non include le agenzie salvo che l'agente abbia, ed abitualmente eserciti, la facoltà generale di negoziare e concludere contratti per conto di un'impresa di uno dei Paesi o abbia un deposito di merci per l'abituale esecuzione di ordini per conto della impresa. A questo riguardo:

(i) il solo fatto che un'impresa di uno dei Paesi compia affari nell'altro Paese per mezzo di un mediatore « bona fide » o di un commissionario operante, nell'ambito della sua normale attività, non costituisce un'organizzazione stabile dell'impresa;

(ii) il fatto che un'impresa di uno dei Paesi mantenga nell'altro Paese una sede fissa di affari, esclusivamente per l'acquisto di merci o prodotti, non costituisce, in sè e per sè, una stabile organizzazione della impresa;

(iii) il fatto che una società residente di uno dei Paesi abbia una filiale residente dell'altro Paese o che svolga un'attività commerciale o industriale nell'altro Paese (mediante una stabile organizzazione o altrimenti) non può, in sè e per sè, far considerare la filiale come una stabile organizzazione della società madre.

(2) Quando la presente Convenzione stabilisce che il reddito derivante da fonti situate in uno dei Paesi è esente da imposta in tale Paese se (con o senza altre condizioni) è tassabile nell'altro Paese, ed in base alla legge in vigore in questo altro Paese il detto reddito è tassabile con riguardo all'ammontare ivi rimesso o ricevuto e non con riguardo all'intero suo ammontare, la esenzione da accordare, in forza della presente Convenzione, nel primo Paese è limitata alla sola parte del reddito rimessa o ricevuta nell'altro Paese.

(3) Nell'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione da parte di una delle Parti Contraenti ogni termine non altrimenti definito avrà, a meno che il contesto non richieda altrimenti, il significato che esso ha in base alla legge in vigore nel territorio di quella Parte, relativamente alle imposte che formano l'oggetto della presente Convenzione.

Articolo III

(1) Un'impresa di uno dei Paesi non è soggetta ad imposizione nell'altro Paese con riguardo ai suoi profitti industriali o commerciali, a meno che non svolga un'attività industriale o commerciale in tale altro Paese mediante una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge una tale attività, detto altro Paese può procedere alla tassazione di quei profitti, ma soltanto nella misura in cui sono attribuibili alla stabile organizzazione.

(2) Quando un'impresa di uno dei Paesi svolge una attività industriale o commerciale nell'altro Paese mediante una stabile organizzazione ivi situata, sono attribuiti a tale stabile organizzazione i profitti industriali o commerciali che si ritiene potrebbero essere stati da essa ricavati in quest'altro Paese se fosse stata un'impresa indipendente operante nelle stesse o in simili attività, alle stesse o simili condizioni e senza alcun legame con l'impresa di cui è stabile organizzazione.

(3) Nella determinazione dei profitti commerciali ed industriali di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione tutte le spese, ovunque sostenute, ragionevolmente imputabili alla stabile organizzazione, incluse le spese esecutive e quelle generali di amministrazione così imputabili.

(4) Nessun profitto è attribuito alla stabile organizzazione di un'impresa di un Paese situata nell'altro Paese in rapporto al semplice acquisto di merci o prodotti in detto altro Paese da parte della impresa.

Articolo IV

Quando

a) un'impresa di uno dei Paesi partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Paese, o

b) le stesse persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di una impresa di uno dei Paesi e di un'impresa nello altro Paese,

e, in entrambi i casi, sono fatte o imposte condizioni fra le due imprese, nelle loro relazioni commerciali e finanziarie, diverse da quelle che sarebbero state fatte fra imprese indipendenti, i profitti che avrebbero incrementato il reddito di una delle imprese in mancanza di tali condizioni, possono essere inclusi nei profitti di tale impresa e tassati in conseguenza.

Articolo V

I redditi di qualunque natura derivanti da beni immobili situati in uno dei Paesi sono tassabili in conformità alle leggi di questo Paese. Quando detti redditi sono anche tassabili nell'altro Paese, l'imposta dovuta nel primo Paese è dedotta dall'imposta dovuta sui redditi stessi nell'altro Paese, in conformità all'articolo XVII.

Articolo VI

Nonostante le disposizioni degli articoli III e IV, i profitti che un'impresa di uno dei Paesi ricava dalla gestione di navi o aeromobili registrati in questo Paese sono esenti da imposta nell'altro Paese.

Articolo VII

(1) I dividendi pagati da una società residente in uno dei Paesi ad un residente dell'altro Paese (che sia soggetto ad imposta in questo altro Paese su tali dividendi e che non eserciti un commercio o un'industria nel primo Paese per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata) sono esenti, nel primo Paese, da qualunque imposta prelevata sui dividendi in aggiunta all'imposta applicabile sui profitti o sul reddito della società:

tuttavia, nulla in questo articolo impedisce l'assoggettamento dei dividendi pagati da una società residente in uno dei Paesi ad una persona fisica residente dell'altro Paese alle imposte in vigore nel primo Paese alla data della firma della presente Convenzione. Quando tali dividendi sono anche tassabili nell'altro Paese, l'imposta dovuta nel primo Paese è dedotta dall'imposta dovuta sui dividendi stessi nello altro Paese, in conformità all'articolo XVII

(2) Quando una società residente di uno dei Paesi ricava profitti o redditi da fonti situate nell'altro

Paese, non dovrà essere applicata in quest'altro Paese alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società a persone non residenti in detto altro Paese, nè alcun tributo avente la natura di imposta sui profitti non distribuiti della società, siano o no quei dividendi o profitti non distribuiti, in tutto o in parte, profitti o redditi così ricavati.

(3) In caso di cambiamenti sostanziali nelle leggi fiscali di una o di ambedue le Parti Contraenti, riguardanti questo articolo, le due Parti Contraenti si consulteranno allo scopo di stabilire se è necessario emendare, con riguardo a tali cambiamenti, questo articolo dell'Accordo.

Articolo VIII

(1) Gli interessi di qualunque natura derivanti da fonti situate in uno dei Paesi sono tassabili in conformità delle leggi di questo Paese, ma gli interessi sui prestiti garantiti da ipoteca immobiliare sono considerati avere la loro fonte nel Paese in cui gli immobili sono situati.

(2) Gli interessi pagati da un residente del Regno Unito ad un residente dell'Italia che sia soggetto ad imposta in Italia sugli interessi stessi e che non svolga un'attività industriale o commerciale nel Regno Unito per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata sono esenti dalla sovrimposta (surtax) nel Regno Unito.

(3) Gli interessi pagati da un residente dell'Italia ad un residente del Regno Unito che sia soggetto ad imposta nel Regno Unito sugli interessi stessi e che non svolga un'attività industriale o commerciale in Italia per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata sono esenti dall'imposta complementare progressiva sul reddito (complementary tax) in Italia.

(4) Quando il reddito è anche tassabile nell'altro Paese l'imposta dovuta nel primo Paese è dedotta dalla imposta dovuta sul reddito stesso nell'altro Paese, in conformità alle disposizioni dell'articolo XVII.

(5) Ai fini di questo articolo il termine « interessi » include gli interessi derivanti da obbligazioni, da valori mobiliari, da cartelle, da cambiali e da ogni altra forma di credito.

Articolo IX

(1) I canoni (*royalties*) ricavati da fonti situate in uno dei Paesi da un residente dell'altro Paese che sia soggetto ad imposta in questo altro Paese sui canoni stessi e che non svolga un'attività commerciale o industriale nel primo Paese per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sono esenti da imposta nel primo Paese.

(2) Il termine « canone » (royalty) designa un qualunque canone o altro ammontare pagato in corrispettivo dell'uso di, o del privilegio di usare, qualunque diritto di autore, brevetto, disegno, formula o processo segreto, marchio di fabbrica e simili ed include i canoni, gli affitti ed altri simili pagamenti relativi a pellicole cinematografiche (ma non comprende i canoni o altri pagamenti relativi alla gestione di miniere o cave o di qualunque altra estrazione di risorse naturali).

(3) Quando il canone eccede l'equo e ragionevole corrispettivo dei diritti per i quali viene pagato, l'esenzione prevista dal presente articolo si applica soltanto a quella parte del canone che rappresenta tale equo e ragionevole corrispettivo.

(4) Quando un residente di uno dei Paesi ricava profitti, per mezzo di una stabile organizzazione situata nell'altro Paese, da canoni, affitti ed altri simili pagamenti relativi a pellicole cinematografiche proiettate in detto altro Paese, le disposizioni dei paragrafi (2), (3) e (4) dell'articolo III si applicano a questi profitti come se fossero profitti industriali o commerciali.

(5) Le somme-capitali ricavate da fonti situate in uno dei Paesi, attraverso la vendita di diritti di esclusiva, da un residente dell'altro Paese, che non svolga un'attività commerciale o industriale nel primo Paese per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sono esenti da imposta nel detto primo Paese.

Articolo X

Un residente di uno dei Paesi che non svolga una attività commerciale o industriale nell'altro Paese mediante una stabile organizzazione ivi situata è esente in detto altro Paese da qualunque imposta sugli utili derivanti dalla vendita, trasferimento o scambio di componenti patrimoniali.

Articolo XI

(1) Le remunerazioni, incluse le pensioni, pagate da, o con fondi costituiti da una delle Parti Contraenti ad una persona fisica, come corrispettivo di servizi resi a detta Parte nell'espletamento di funzioni amministrative, sono esenti da imposta nel territorio della altra Parte Contraente, a meno che il percipiente sia cittadino della detta altra Parte Contraente senza essere anche cittadino della Parte menzionata prima.

(2) Le disposizioni del comma precedente si applicano alle remunerazioni relative ai servizi resi in Italia dal personale della Commissione Imperiale per le tombe di guerra.

(3) Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai pagamenti relativi a servizi resi in rapporto ad attività commerciali o industriali esercitate dalle Parti Contraenti a scopo di lucro.

Articolo XII

(1) I profitti o le remunerazioni relativi a servizi personali (inclusi quelli professionali) resi in uno dei Paesi da una persona fisica residente dell'altro Paese, possono essere tassati nel primo Paese. Quando il reddito è anche tassabile nell'altro Paese, l'imposta dovuta nel primo Paese deve essere dedotta dall'imposta dovuta sul reddito stesso nell'altro Paese, in conformità alle disposizioni dell'articolo XVII. Ai fini di questo articolo i servizi che le persone fisiche rendono, in tutto o in massima parte, su navi o aeromobili gestite da un residente di uno dei Paesi saranno considerati come resi in questo Paese.

(2) una persona fisica residente del Regno Unito è esente da imposta in Italia sui profitti o le remunerazioni relativi a servizi personali (inclusi quelli professionali) resi in Italia in qualunque anno fiscale se:

(*a*) è presente in Italia per un periodo o per periodi che non eccedono nell'insieme 183 giorni in detto anno; e

(*b*) (i) nel caso di amministratori di società o di impiegati, i servizi sono resi per conto, o nell'interesse, di un residente del Regno Unito;

(ii) negli altri casi il percipiente non abbia un ufficio o altra sede fissa di affari in Italia; e

(*c*) i profitti o le remunerazioni non sono ammessi in deduzioni nella determinazione di un qualunque reddito tassabile in Italia; e

(*d*) i profitti o le remunerazioni sono soggetti ad imposta nel Regno Unito.

(3) Una persona fisica residente dell'Italia è esente da imposta nel Regno Unito sui profitti o le remunerazioni relativi a servizi personali (inclusi quelli professionali) resi nel Regno Unito in qualunque anno fiscale se:

(*a*) è presente nel Regno Unito per un periodo o per periodi che non eccedono nell'insieme 183 giorni di detto anno; e

(*b*) (i) nel caso di amministratori di società o di impiegati, i servizi sono resi per conto, o nell'interesse, di un residente dell'Italia;

(ii) negli altri casi il percipiente, non abbia un ufficio o altra sede fissa di affari nel Regno Unito; e

(*c*) i profitti o le remunerazioni non sono ammessi in deduzione nella determinazione di un qualunque reddito tassabile nel Regno Unito; e

(*d*) i profitti o le remunerazioni sono soggetti ad imposta in Italia.

(4) Le disposizioni dei paragrafi (2) e (3) di questo articolo non si applicano ai profitti o remunerazioni dei professionisti dello spettacolo quali artisti di teatro, del cinema, della radio e della televisione, musicisti ed atleti.

Articolo XIII

(1) Le pensioni (diverse dalle pensioni della specie indicata nel paragrafo (1) dell'articolo XI) e le annualità ricavate da fonti situate in Italia da persone fisiche residenti del Regno Unito e soggette ad imposta nel Regno Unito sulle medesime, sono esenti da imposta in Italia.

(2) Le pensioni (diverse dalle pensioni della specie indicata nel paragrafo (1) dell'articolo XI) e le annualità, ricavate da fonti situate nel Regno Unito da persone fisiche residenti dell'Italia e soggette ad imposta in Italia sulle medesime, sono esenti da imposta nel Regno Unito.

(3) In questo articolo:

(*a*) Il termine « pensione » designa i pagamenti periodici fatti in corrispettivo di passati servizi o quale compenso per lesioni riportate;

(*b*) il termine « annualità » designa le somme fisse pagabili periodicamente a date stabilite vita natural durante, oppure per un periodo di tempo determinato o determinabile, in dipendenza di un obbligo contratto di effetuare tali pagamenti contro un adeguato e pieno corrispettivo in denaro o in beni valutabili in danaro.

Articolo XIV

I professori e gli insegnanti di uno dei Paesi, che ricevono remunerazioni per l'insegnamento, durante un periodo di temporanea residenza non eccedente i due anni, in una università, un collegio, una scuola o altro istituto di istruzione dell'altro Paese, sono esenti da imposta in tale altro Paese con riguardo a dette remunerazioni.

Articolo XV

Gli studenti e gli apprendisti di uno dei Paesi, che ricevono un insegnamento o una formazione professionale, ad orario pieno, nell'altro Paese, sono esenti da imposta in tale altro Paese sulle somme loro versate da persone del primo Paese ai fini del loro mantenimento, della loro educazione e della loro formazione.

Articolo XVI

(1) Le persone fisiche residenti dell'Italia hanno diritto alle stesse deduzioni, abbuoni e riduzioni personali, ai fini della imposta del Regno Unito, che spettano ai cittadini britannici non residenti nel Regno Unito.

(2) Le persone fisiche residenti del Regno Unito hanno diritto alle stesse deduzioni, abbuoni e riduzioni personali, ai fini dell'imposta italiana, che spettano ai cittadini italiani non residenti in Italia.

Articolo XVII

(1) Le leggi delle Parti Contraenti continueranno a regolare la tassazione dei redditi che sorgano in ciascuno dei Paesi, salve le contrarie esplicite disposizioni della presente Convenzione. Quando i redditi sono soggetti ad imposta in entrambi i Paesi, la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi di questo articolo.

(2) Salve le disposizioni della legislazione del Regno Unito concernenti la concessione di una deduzione, dall'imposta del Regno Unito, dell'imposta dovuta in un Paese diverso dal Regno Unito, l'imposta dovuta in Italia, direttamente o sotto forma di ritenuta, sul reddito derivante da fonti situate in Italia, è ammessa in deduzione dall'imposta del Regno Unito relativa a detto reddito. Quando tale reddito è costituito da un dividendo ordinario pagato da una società residente dell'Italia, la deduzione tiene conto (in aggiunta a qualsiasi imposta italiana relativa a dividendi) anche dell'imposta italiana dovuta dalla società sui suoi profitti: e, se si tratta di dividendo su azioni preferenziali, che rappresenti contemporaneamente un dividendo a saggio fisso ed una partecipazione addizionale ai profitti della società, la imposta italiana così dovuta dalla società viene parimenti presa in conto per la parte eccedente il dividendo al saggio fisso.

(3) L'imposta dovuta nel Regno Unito, direttamente o sotto forma di ritenuta, sul reddito derivante da fonti situate nel Regno Unito, è ammessa in deduzione dall'imposta italiana relativa a detto reddito, ma per un ammontare non eccedente il rapporto in cui il reddito stesso sta al totale reddito assoggettabile all'imposta italiana. Quando il reddito in questione è costituito da dividendi derivanti da fonti situate nel Regno Unito la deduzione dall'imposta italiana dell'imposta dovuta nel Regno Unito è ammessa soltanto nel caso di dividendi percepiti da persone fisiche e non può eccedere in alcun modo l'8 % dell'ammontare dei dividendi assoggettabili all'imposta italiana.

(4) Quando una persona è residente nel Regno Unito ai fini dell'imposta del Regno Unito ed è anche residente in Italia ai fini dell'imposta italiana;

(*a*) le disposizioni del paragrafo (2) di questo articolo si applicano in relazione al reddito che tale persona ricava da fonti situate in Italia, e

(*b*) le disposizioni del paragrafo (3) di questo articolo si applicano in relazione al reddito che tale persona ricava da fonti situate nel Regno Unito, ma soltanto quando detta persona è presente nel Regno Unito per un periodo o per periodi eccedenti nell'insieme 183 giorni nell'anno cui la tassazione si riferisce.

(5) Ai fini di questo articolo, i profitti o remunerazioni relativi a servizi personali (inclusi quelli professionali) resi in uno dei Paesi sono considerati come reddito derivante da fonti situate in tale Paese, ed i servizi resi interamente o prevalentemente su navi o aeromobili gestiti da un residente di uno dei Paesi sono considerati come resi in tale Paese.

Articolo XVIII

(1) Le autorità fiscali delle Parti Contraenti si scambieranno le informazioni (che siano a loro disposizione in forza delle rispettive leggi fiscali normalmente applicate) necessarie per l'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione o per la prevenzione delle frodi o per l'applicazione delle disposizioni interne contro le evasioni alle leggi relative alle imposte che formano oggetto della presente Convenzione. Le informazioni così scambiate dovranno essere tenute segrete e non dovranno essere comunicate a persone diverse da quelle incaricate dell'accertamento e riscossione delle imposte che formano oggetto della presente Convenzione. Non saranno scambiate le informazioni che porterebbero alla rivelazione di un segreto o di un procedimento commerciale, di affari, industriale o professionale.

(2) L'espressione « autorità fiscale » come usata in questo articolo, designa nel caso del Regno Unito, i « Commissioners of Inland Revenue » o i loro rappresentanti autorizzati; nel caso dell'Italia, il Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle Imposte Dirette; e, nel caso dei Paesi ai quali la presente Convenzione è estesa ai sensi dell'articolo XX, le autorità competenti per l'applicazione in tali Paesi delle imposte cui la presente Convenzione si riferisce.

Articolo XIX

(1) I nazionali di una delle Parti Contraenti non possono essere assoggettati nel territorio dell'altra Parte Contraente ad alcuna tassazione o formalità ad essa relativa che sia diversa, più alta, o più gravosa della tassazione e relative formalità cui sono o possono essere assoggettati i nazionali della detta altra Parte.

(2) Le imprese di uno dei Paesi, tanto se siano gestite da società di capitali o da enti collettivi, quanto se siano gestite da società di persone o da persone fisiche, non possono essere assoggettate nell'altro Paese, relativamente ai redditi o profitti attribuibili alle loro stabili organizzazioni in tale altro Paese, a tassazioni diverse, più alte o più gravose delle tassazioni cui sono o possono essere assoggettate le imprese similmente gestite di detto altro Paese relativamente ai profitti analoghi.

(3) Questo articolo non può essere interpretato come:

(*a*) facente obbligo ad una delle Parti Contraenti di accordare ai nazionali dell'altra Parte Contraente che non sono residenti nel territorio della prima Parte le stesse deduzioni, abbuoni e riduzioni ai fini fiscali accordate ai propri nazionali; o

(*b*) modificante il regime di imposizione in Italia dell'imposta sulle società a carico delle società di persone, associazioni, ecc., estere, tenute alla detta imposta secondo la legge italiana.

(4) In questo articolo il termine « nazionali » designa:

(*a*) con riguardo all'Italia:

tutti i cittadini italiani ovunque residenti, tutte le persone residenti in Italia, le persone protette dalla Italia e tutte le persone giuridiche, società di persone, associazioni ed altri enti derivanti tale loro stato dalla legge in vigore in qualunque territorio italiano cui la Convenzione si applica;

(*b*) con riguardo al Regno Unito:

tutti i sudditi britannici e le persone protette dalla Gran Bretagna:

(i) residenti nel Regno Unito o in qualunque altro territorio britannico cui la presente Convenzione è estesa in forza dell'articolo XX, o

(ii) derivanti tale loro stato da determinati rapporti con il Regno Unito o un qualunque altro territorio britannico cui la presente Convenzione è estesa in forza dell'articolo XX,

e tutte le persone giuridiche, società di persone, associazioni ed altri enti derivanti tale loro stato dalla legge in vigore in qualunque territorio britannico cui la Convenzione si applica.

(5) In questo articolo il termine « tassazione » designa le imposte cui fa riferimento l'articolo I della presente Convenzione.

Articolo XX

(1) La presente Convenzione può essere estesa, sia integralmente sia con modificazioni, a qualunque territorio di una delle Parti Contraenti cui questo articolo si riferisce e che applichi imposte sostanzialmente simili per la loro natura a quelle che formano oggetto della presente Convenzione, ed una tale estensione ha effetto dalla data ed è soggetta alle modificazioni e condizioni (incluse le condizioni relative alla cessazione) che possono essere specificate e concordate fra le Parti Contraenti con note da scambiarsi a questo effetto.

(2) La cessazione con riguardo all'Italia e al Regno Unito della presente Convenzione in forza dell'articolo XXIII, salvo che non sia diversamente ed espressamente concordato da entrambe le Parti Contraenti, farà cessare l'applicazione della presente Convenzione rispetto a qualunque territorio cui è stata estesa in forza di questo articolo.

(3) I territori cui questo articolo si riferisce sono:

(*a*) con riguardo al Regno Unito: qualunque territorio diverso dal Regno Unito e delle cui relazioni internazionali è responsabile il Regno Unito;

(*b*) con riguardo all'Italia: qualunque territorio diverso dall'Italia e delle cui relazioni internazionali è responsabile l'Italia.

Articolo XXI

(1) La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma al più presto possibile.

(2) la presente Convenzione entrerà in vigore dal giorno dello scambio degli strumenti di ratifica.

Articolo XXII

All'entrata in vigore della presente Convenzione, in conformità all'articolo XXI, le disposizioni della Convenzione si applicano:

(a) Nel Regno Unito:

con riguardo all'imposta sul reddito (inclusa la sovrimposta), per gli anni fiscali che cominciano il, o dopo il, 6 aprile 1956;

con riguardo all'imposta sui profitti relativamente ai seguenti profitti:

(i) profitti sui quali l'imposta sul reddito è applicabile, o sarebbe applicabile in mancanza della presente Convenzione, per gli anni fiscali che cominciano il, o dopo il, 6 aprile 1956;

(ii) profitti sui quali l'imposta sul reddito non è applicabile, ma che sorgano in un periodo di commisurazione, (chargeable accounting period) avente inizio il, o dopo il, 1° aprile 1956; o che sono riferibili ad un periodo di commisurazione che cade a cavallo di detta data, per la parte afferente al periodo posteriore a tale data;

(b) in Italia:

con riguardo alle imposte italiane per gli anni fiscali che cominciano il, o dopo il, 1° gennaio 1956.

Articolo XXIII

La presente Convenzione avrà durata indefinita, ma l'una o l'altra delle Parti Contraenti, può entro il 30 giugno di qualunque anno solare posteriore allo anno 1964, notificare per iscritto all'altra Parte Contraente, per le vie diplomatiche, la sua cessazione ed in tal caso, la presente Convenzione cesserà di avere efficacia:

(a) Nel Regno Unito:

con riguardo all'imposta sul reddito (inclusa la sovrimposta), per gli anni fiscali che cominciano il, o dopo il, 6 aprile dell'anno solare successivo a quello in cui la notifica è stata fatta;

con riguardo all'imposta sui profitti, relativamente ai seguenti profitti:

(i) profitti sui quali l'imposta sul reddito è applicabile per gli anni fiscali che cominciano il, o dopo il, 6 aprile dell'anno solare successivo a quello in cui la notifica è stata fatta;

(ii) profitti sui quali l'imposta sul reddito non è applicabile ma che sorgono in un periodo di commisurazione (chargeable accounting period) avente inizio il, o dopo il, 1° aprile dell'anno solare successivo o che sono riferibili ad un periodo di commisurazione che cade a cavallo di detta data, per la parte afferente al periodo posteriore a tale data;

(b) In Italia:

con riguardo alle imposte italiane per gli anni fiscali che cominciano il, o dopo il, 1° gennaio dello anno solare successivo a quello in cui tale notifica è fatta.

A conferma di quanto sopra i sottoindicati, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto in duplicato a Londra il 4 luglio millenovecentosessanta, nella lingua italiana ed in quella inglese, avendo entrambi i testi uguale valore.

Per il Governo della Repubblica Italiana
VITTORIO ZOPPI

Per il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord
SELWYN LLOYD

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

Convention between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Italian Republic for the Avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income.

The Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Italian Republic,

Desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income,

Have agreed as follows:

Article I

(1) The taxes which are the subject of the present Convention are:

(a) In Italy (and hereinafter referred to as « Italian tax »):

(i) Tax on land (imposta sul reddito dei terreni);

(ii) Tax on buildings (imposta sul reddito dei fabbricati);

(iii) Tax on income from movable wealth (imposta sui redditi di ricchezza mobile);

(iv) Tax on agricultural income (imposta sui redditi agrari);

(v) Complementary tax (imposta complementare progressiva sul reddito); and

(vi) Tax on companies (imposta sulle società) in so far as the tax is charged on income and not on capital.

(b) In the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (and hereinafter referred to as « United Kingdom tax »):

The income tax (including surtax) and the profits tax.

(2) The present Convention shall also apply to any other taxes of a substantially similar character imposed in Italy or the United Kingdom subsequently the date of signature of the present Convention.

Article II

(1) In the present Convention, unless the context otherwise requires:

(a) The term « United Kingdom » means Great Britain and Northern Ireland;

(b) The term « Italy » means the Italian Republic;

(c) The terms « one of the territories » and « the other territory » mean the United Kingdom or Italy, as the context requires;

(*d*) The term « tax » means United Kingdom tax or Italian tax, as the context requires;

(*e*) The term « person » includes any body of persons, corporate or not corporate;

(*f*) The term « company » means any body corporate;

(*g*) The term « resident of the United Kingdom » means:

(i) any company whose business is managed and controlled in the United Kingdom;

(ii) any other person who is resident in the United Kingdom for the purposes of United Kingdom tax and either;

(*aa*) not resident in Italy for the purposes of Italian tax, or

(*bb*) present in Italy for a period or periods not exceeding in the aggregate 91 days in the fiscal year;

(*h*) The term « resident of Italy » means:

(i) any company whose business is managed and controlled in Italy;

(ii) any other person who is resident in Italy for the purposes of Italian tax and either

(*aa*) not resident in the United Kingdom for the purposes of United Kingdom tax, or

(*bb*) if resident in the United Kingdom is present therein for a period or periods not exceeding in the aggregate 91 days in the fiscal year;

(*i*) The terms « resident of one of the territories » and « resident of the other territory » mean a person who is a resident of the United Kingdom or a person who is a resident of Italy, as the context requires;

(*j*) The terms « United Kingdom enterprise » and « Italian enterprise » mean respectively an industrial or commercial enterprise or undertaking carried on by a resident of the United Kingdom and an industrial or commercial enterprise or undertaking carried on by a resident of Italy, and the terms « enterprise of one of the territories » and « enterprise of the other territory » mean a United Kingdom enterprise or an Italian enterprise, as the context requires;

(*k*) The term « permanent establishment » means a branch, management, factory, or other fixed place of business, but does not include an agency unless the agent has, and habitually exercises, a general authority to negotiate and conclude contracts on behalf of an enterprise of one of the territories or has a stock of merchandise from which he regularly fills orders on its behalf. In this connection:

(i) An enterprise of one of the territories shall not be deemed to have a permanent establishment in the other territory merely because it carries on business dealings in that other territoroy through a *bona fide* broker or general commission agent acting in the ordinary course of his business as such;

(ii) The fact that an enterprise of one of the territories maintains in the other territory a fixed place of business exclusively for the purchase of goods or merchandise shall not of itself constitute that fixed place of business a permanent establishment of the enterprise;

(iii) The fact that a company which is a resident of one of the territories has a subsidiary company which is a resident of the other territory or which carries on a trade or business in that other territory (whether through a permanent establishment or otherwise) shall not of itself constitute that subsidiary company a permanent establishment of its parent company.

(2) Where the present Convention provides that income from sources in one of the territories shall be exempt from tax in that territory, if (with or without other conditions) it is subject to tax in the other territory, and under the law in force in that other territory the said income is subject to tax by reference to the amount thereof which is remitted to or received in that other territory and not by reference to the full amount thereof, then the exemption to be allowed under this Convention in the first-mentioned territory shall apply only to so much of the income as is remitted to or received in the other territory.

(3) In the application of the provisions of the present Convention by one of the Contracting Parties any term not otherwise defined shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the laws in force in the territory of that Party relating to the taxes which are the subject of the present Convention.

Article III

(1) An enterprise of one of the territories shall not be subject to taxation in the other territory in respect of its industrial or commercial profits unless it is engaged in trade or business in the other territory through a permanent establishment situated therein. If the enterprise is so engaged, that other territory may impose tax upon those profits, but only on so much of them as is attributable to that permanent establishment.

(2) Where an enterprise of one of the territories carries on a trade or business in the other territory through a permanent establishment situated therein, there shall be attributed to that permanent establishment the industrial or commercial profits which it might be expected to derive in that other territory if it were an independent enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing at arm's length with the enterprise of which it is a permanent establishment.

(3) In the determination of the commercial and industrial profits of a permanent establishment there shall be allowed as deductions all expenses, wherever incurred, reasonably attributable to the permanent establishment, including executive and general administrative expenses so attributable.

(4) No portion of any profits arising to an enterprise of one of the territories shall be attributed to a permanent establishment situated in the other territory by reason of the mere purchase of goods or merchandise within that other territory by the enterprise.

Article IV

Where

(*a*) an enterprise of one of the territories participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other territory, or

(*b*) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of one of the territories and an enterprise of the other territory,

and in either case, conditions are made or imposed between the two enterprises, in their commercial or financial relations, which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would except for those conditions have accrued to one of the enterprises but by reason of those conditions have not so accrued may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

Article V

Income of whatever nature derived from real property within one of the territories shall be taxable in accordance with the laws of that territory. Where that income is also chargeable to tax in the other territory, credit for the tax payable in the first-mentioned territory shall be given against the tax payable on that income in the other territory in accordance with Article XVII.

Article VI

Notwithstanding the provisions of Articles III and IV, profits which an enterprise of one of the territories derives from the operation of ships or aircraft registered in that territory shall be exempt from tax in the other territory.

Article VII

(1) Dividends paid by a company resident in one of the territories to a resident of the other territory (who is subject to tax in that other territory in respect thereof and does not carry on a trade or business in the first-mentioned territory through a permanent establishment situated therein) shall be exempt, in the first-mentioned territory, from any tax which is levied on dividends in addition to the tax chargeable in respect of the profits or income of the company:

Provided that nothing in this Article shall prevent the charge of dividends paid by a company resident in one of the territories to an individual resident of the other territory to the taxes in force in the first-mentioned territory at the date of signature of the present Convention. Where such dividends are also chargeable to tax in the other territory, credit for the tax payable in the first-mentioned territory shall be given against the tax payable on those dividends in the other territory in accordance with Article XVII.

(2) Where a company which is a resident of one of the territories derives profits or income from sources within the other territory, there shall not be imposed in that other territory any form of taxation on dividends paid by the company to persons not resident in that other territory, or any tax in the nature of undistributed profits tax on undistributed profits of the company, whether or not those dividends or undistributed profits represent, in whole or in part, profits or income so derived.

(3) In the event of substantial changes in the fiscal laws of either of the two Contracting Parties affecting this Article the two Contracting Parties shall consult together in order to determine whether it is necessary for that reason to amend this Article of the Agreement.

Article VIII

(1) Interest of whatever nature derived from sources within one of the territories shall be taxable in accordance with the laws of that territory, but interest on loans secured by mortgages of real property shall be deemed to have its source in the territory in which the property is situated.

(2) Interest paid by a resident of the United Kingdom to a resident of Italy who is subject to tax in Italy in respect thereof and does not carry on a trade or business in the United Kingdom through a permanent establishment situated therein shall be exempt from United Kingdom surtax.

(3) Interest paid by a resident of Italy to a resident of the United Kingdom who is subject to tax in the United Kingdom in respect thereof and does not carry on a trade or business in Italy through a permanent establishment situated therein shall be exempt from the Italian complementary tax.

(4) Where the income is also chargeable to tax in the other territory, credit for the tax payable in the first-mentioned territory shall be allowed against the tax payable on that income in the other territory, in accordance with the provisions of Article XVII.

(5) For the purposes of this Article interest includes interest on bonds, securities, notes, debentures or on any other form of indebtedness.

Article IX

(1) Any royalty derived from sources within one of the territories by a resident of the other territory who is subject to tax in that other territory in respect thereof and does not carry on a trade or business in the first-mentioned territory through a permanent establishment situated therein, shall be exempt from tax in that first-mentioned territory.

(2) The term « royalty » means any royalty or other amount paid as consideration for the use of, or for the privilege of using, any copyright, patent, design, secret process or formula, trade mark of other like property and includes royalties, rents and other similar payments in respect of cinematograph films (but does not include any royalty or other amount paid in respect of the operation of a mine or quarry or of any extraction of natural resources).

(3) Where any royalty exceeds a fair and reasonable consideration in respect of the rights for which it is paid. the exemption provided by the present Article shall apply only to so.much of the royalty as represents such fair and reasonable consideration.

(4) Where a resident of one of the territories derives profits, through a permanent establishment situated in the other territory, from royalties, rents and other similar payments in respect of cinematograph films exhibited in that other territory, the provisions of paragraphs (2), (3) and (4) of Article III shall apply to those profits as if they were industrial or commercial profits.

(5) Any capital sum derived from sources within one of the territories from the sale of patent rights by a resident of the other territory, who does not carry on a trade or business in the first-mentioned territory through a permanent establishment situated therein, shall be exempt from tax in that first mentioned territory.

Article X

A resident of one of the territories who does not carry on a trade or business in the other territory through a permanent establishment situated therein shall be exempt in that other territory from any tax on gains from the sale, transfer, or exchange of capital assets.

Article XI

(1) Remuneration, including pensions, paid by, or out of funds created by one of the Contracting Parties to any individual in respect of services rendered to that Party in the discharge of governmental functions shall be exempt from tax in the territory of the other Contracting Party, unless the individual is a national of that other Party without being also a national of the first-mentioned Party.

(2) The provisions of the preceding paragraph shall apply also to remuneration in respect of services rendered in Italy by the personnel of the Imperial War Graves Commission.

(3) The provisions of this Article shall not apply to payments in respect of services rendered in connection with any trade or business carried on by either of the Contracting Parties for purposes of profit.

Article XII

(1) Profits or remuneration for personal (including professional) services performed in one of the territories by an individual who is a resident of the other territory may be taxed in the first-mentioned territory. Where the income is also chargeable to tax in the other territory, credit for the tax payable in the first-mentioned territory shall be allowed against the tax payable on that income in the other territory, in accordance with the provisions of Article XVII. For the purposes of this Article the services of an individual whose services are wholly or mainly performed in ships or aircraft operated by a resident of one of the territories shall be deemed to be performed in that territory.

(2) An individual who is a resident of the United Kingdom shall be exempt from Italian tax on profits or remuneration in respect of personal (including professional) services performed within Italy in any year of assessment if:

a) he is present within Italy for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days during that year; and

b) (i) in the case of a directorship or employment, the services are performed for or on behalf of a resident of the United Kingdom;

(ii) in other cases, he has no office or other fixed place of business in Italy; and

c) the profits or remuneration are not allowable as a deduction in computing any profits taxable in Italy; and

d) the profits or remuneration are subject to United Kingdom tax.

(3) An individual who is a resident of Italy shall be exempt from United Kingdom tax on profits or remuneration in respect of personal (including professional) services performed within the United Kingdom in any year of assessment if:

(*a*) he is present within the United Kingdom for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days during that year; and

(*b*) (i) in the case of a directorship or employment, the services are performed for or on behalf of a resident of Italy;

(ii) in other cases, he has no office or other fixed place of business in the United Kingdom; and

(*c*) the profits or remuneration are not allowable as a deduction in computing any profits taxable in the United Kingdom; and

(*d*) the profits or remuneration are subject to Italian tax.

(4) The provisions of paragraphs (2) and (3) of this Article shall not apply to the profits or remuneration of public entertainers such as theatre, motion picture, radio or television artists, musicians and athelets.

Article XIII

(1) Any pension (other than a pension of the kind referred to in paragraph (1) of Article XI) and any annuity, derived from sources within Italy by an individual who is a resident of the United Kingdom and subject to United Kingdom tax in respect thereof, shall be exempt from Italian tax.

(2) Any pension (other than a pension of the kind referred to in paragraph (1) of Article XI) and any annuity, derived from sources within the United Kingdom by an individual who is a resident of Italy and subject to Italian tax in respect thereof, shall be exempt from United Kingdom tax.

(3) In this Article:

(*a*) The term « pension » means periodic payments made in consideration of past services or by way of compensation for injuries received;

(*b*) The term « annuity » means a state sum payable periodically at stated times, during life or during a specified or ascertainable period of time, under an obligation to make the payments in return for adequate and full consideration in money or money's worth.

Article XIV

A professor or teacher from one of the territories, who receives remuneration for teaching, during a period of temporary residence not exceeding two years, at a university, college, school or other educational institution in the other territory, shall be exempt from tax in that other territory in respect of that remuneration.

Article XV

A student or business apprentice from one of the territories, who is receiving full-time education or training in the other territory, shall be exempt from tax in that other territory on payments made to him by persons in the first-mentioned territory for the purposes of his maintenance, education or training.

Article XVI

(1) Individuals who are residents of Italy shall be entitled to the same personal allowances, reliefs and reductions for the purposes of United Kingdom tax as British subjects not resident in the United Kingdom.

(2) Individuals who are residents of the United Kingdom shall be entitled to the same personal allowances, reliefs and reductions for the purposes of Italian tax as Italian nationals not resident in Italy.

Article XVII

(1) The laws of the Contracting Parties shall continue to govern the taxation of income arising in either of the territories, except where express provision to the contrary is made in this Convention. Where income is subject to tax in both territories, relief from double taxation shall be given in accordance with the following paragraphs of this Article.

(2) Subject to the provisions of the law of the United Kingdom regarding the allowance as a credit against United Kingdom tax of tax payable in a territory outside the United Kingdom, Italian tax payable, whether directly or by deduction, in respect of income from sources within Italy shall be allowed as a credit against the United Kingdom tax payable in respect of that income. Where such income is an ordinary dividend paid by a company which is a resident of Italy, the credit shall take into account (in addition to any Italian tax appropriate to the dividend) the Italian tax payable by the company in respect of its profits: and, where it is a dividend paid on participating preference shares and representing both a dividend at the fixed rate to which the shares are entitled and an additional participation in profits, the Italian tax so payable by the company shall likewise be taken into account in so far as the dividend exceeds that fixed rate.

(3) United Kingdom tax payable, whether directly or by deduction, in respect of income from sources within the United Kingdom shall be allowed as a deduction from the Italian tax payable in recpect of that income, but in an amount not exceeding the proportion of the Italian tax which such income bears to the total income chargeable to Italian tax. Where the income in question consists of dividends from sources within the United Kingdom the deduction from Italian tax of the tax payable in the United Kingdom shall be allowed only in the case of dividends received by an individual and shall not exceed in any case 8 per cent. of the amount of the dividends chargeable to Italian tax.

(4) Where a person is resident in the United Kingdom for the purposes of United Kingdom tax and is also resident in Italy for the purposes of Italian tax:

(*a*) the provisions of paragraph (2) of this Article shall apply in relation to income which that person derives from sources within Italy, and

(*b*) the provisions of paragraph (3) of this Article shall apply in relation to income which that person derives from sources within the United Kingdom but only where that person is present within the United Kingdom for a period or periods exceeding in the aggregate 183 days during the fiscal year.

(5) For the purposes of this Article, profits or remuneration for personal (including professional) services performed in one of the territories shall be deemed to be income from sources within that territory, and the services of an individual whose services are wholly or mainly performed in ships or aircraft operated by a resident of one of the territories shall be deemed to be performed in that territory.

Article XVIII

(1) The taxation authorities of the Contracting Parties shall exchange such information (being information which is at their disposal under their respective taxation laws in the normal course of administration) as is necessary for carrying out the provisions of the present Convention or for the prevention of fraud or for the administration of statutory provisions against legal avoidance in relation to the taxes which are the subject of the present Convention. Any information so exchanged shall be treated as secret and shall not be disclosed to any persons other than those concerned with the assessment and collection of the taxes which are the subject of the present Convention. No information as aforesaid shall be exchanged which would disclose any trade, business, industrial or professional secret or trade process.

(2) As used in this Article, the term « taxation authorities » means, in the case of the United Kingdom the Commissioners of Inland Revenue or their authorised representatives; in the case of Italy, the Ministry of Finance, General Directorship for Direct Taxation; and, in the case of any territory to which the present Convention is extended under Article XX, the competent authority for the administration in such territory of the taxes to which the present Convention applies.

Article XIX

(1) The nationals of one of the Contracting Parties shall not be subjected in the territory of the other Contracting Party to any taxation or any requirement connected therewith which is other, higher or more burdensome than the taxation and connected requirements to which the nationals of the latter Party are or may be subjected.

(2) The enterprises of one of the territories whether carried on by a company, a body of persons or by individuals alone or in partnership, shall not be subjected in the other territory, in respect of income or profits attributable to their permanent establishments in that other territory, to any taxation which is other, higher or more burdensome than the taxation to which the enterprises of that other territory similarly carried on are or may be subjected in respect of the like profits.

(3) Nothing in this Article shall be construed as:

(*a*) obliging one of the Contracting Parties to grant to nationals of the other Contracting Party who are not resident in the territory of the former Party the same personal allowances, reliefs and reductions for tax purposes as are granted to its own nationals; or

(*b*) affecting the imposition in Italy of the tax on companies (imposta sulle società) upon foreign partnerships, bodies of persons, etc., which are liable to the tax according to Italian law.

(4) In this Article the term « nationals » means:

(*a*) in relation to Italy:

all Italian citizens wherever residing, all persons residing in Italy, Italian protected persons and all legal persons, partnerships, associations and other

entities deriving their status as such from the law in force in any Italian territory to which the Convention applies;

(*b*) in relation to the United Kingdom:

all British subjects and British protected persons:

(i) residing in the United Kingdom or any British territory to which the present Convention is extended under Article XX, or

(ii) deriving their status as such from connexion with the United Kingdom or any British territory to which the present Convention is extended under Article XX,

and all legal persons, partnerships, associations and other entities deriving their status as such from the law in force in any British territory to which the Convention applies.

(5) In this Article the term « *taxation* » means the taxes referred to in Article I of the present Convention.

Article XX

(1) The present Convention may be extended, either in its entirety or with modifications, to any territory of one of the Contracting Parties to which this Article applies and which imposes taxes substantially similar in character to those which are the subject of the present Convention, and any such extension shall take effect from such date and subject to such modifications and conditions (including conditions as to termination) as may be specified and agreed between the Contracting Parties in notes to be exchanged for this purpose.

(2) The termination in respect of Italy or the United Kingdom of the present Convention under Article XXIII shall, unless otherwise expressly agreed by both Contracting Parties, terminate the application of the present Convention to any territory to which the Convention has been extended under this Article.

(3) The territories to which this applies are:

(*a*) in relation to the United Kingdom: any territory other than the United Kingdom for whose international relations the United Kingdom is responsible;

(*b*) in relation to Italy: any territory other than Italy for whose international relations Italy is responsible.

Article XXI

(1) The present Convention shall be ratified and the instruments of ratification shall be exchanged at Rome as soon as possible.

(2) The present Convention shall enter into force upon the exchange of instruments of ratification.

Article XXII

Upon the entry into force of the present Convention in accordance with Article XXI the provisions of the Convention shall have effect:

(*a*) In the United Kingdom:

as respects income tax (including surtax) for any year of assessment beginning on or after the 6th of April, 1956;

as respects profits tax in respect of the following profits:

(i) profits by reference to which income tax is, or but for the present Convention would be chargeable for any year of assessment beginning on or after, the 6th of April 1956;

(ii) other profits being profits by reference to which income tax is not chargeable, but which arise in any chargeable accounting period beginning on or after the 1st of April, 1956; or are attributable to so much of any chargeable accounting period falling partly before and partly after that date as falls after that date.

(*b*) In Italy:

as respects Italian taxes for the taxable years beginning on or after the 1st of January, 1956.

Article XXIII

The present Convention shall continue in effect indefinitely but either of the Contracting Parties may, on or before the 30th of June in any calendar year not earlier than the year 1964 give to the other Contracting Party, through the diplomatic channel, written notice of termination and, in such event, the present Convention shall cease to be effective:

(*a*) In the United Kingdom:

as respects income tax (including surtax) for any year of assessment beginning on or after the 6th of April in the calendar year next following that in which the notice is given;

as respects profits tax in respect of the following profits:

(i) profits by reference to which income tax is chargeable for any year of assessment beginning on or after the 6th of April in the calendar year next following that in which the notice is given;

(ii) other profits being profits by reference to which income tax is not chargeable, but which arise in any chargeable accounting period beginning on or after the 1st of April in the next following calendar year or are attributable to so much of any chargeable accounting period falling partly before and partly after that date as falls after that date;

(*b*) In Italy:

as respects Italian taxes for the taxable years beginning on or after the 1st of January in the calendar year next following that in which such notice is given.

In witness whereof the undersigned, duly authorised thereto, have signed the present Convention.

Done in duplicate at London this 4th day of July, one thousand nine hundred and sixty, in the English and Italian languages, both textes being equally authoritative.

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
SELWYN LLOYD

For the Government of the Italian Republic
VITTORIO ZOPPI

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1962, n. 1379.

Modificazioni allo statuto del Nobile Collegio Caccia di Novara.

N. 1379. Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, gli articoli 2 e 4 dello statuto del Nobile Collegio Caccia di Novara vengono modificati.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1962
Atti del Governo, registro n. 158, foglio n. 90. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 1962, n. 1380.

Riconoscimento della personalità giuridica della « Associazione provinciale allevatori bestiame di Bergamo », con sede in Bergamo.

N. 1380. Decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene riconosciuta la personalità giuridica della « Associazione provinciale allevatori bestiame di Bergamo », con sede in Bergamo, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1962
Atti del Governo, registro n. 158, foglio n. 92. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1962, n. 1381.

Autorizzazione all'Ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto » ad acquistare n. 11 locali siti in Roma, via Genzano e via Rocca Priora.

N. 1381 Decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, l'Ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto » viene autorizzato ad acquistare n. 11 locali terranei ad uso negozio, siti in Roma, di cui tre con ingresso da via Genzano, uno con ingresso sia da via Genzano che da via Rocca Priora, angolo via Genzano, e gli altri sette con ingresso da via Rocca Priora, per un prezzo complessivo di L. 78.000.000 (settantottomilioni).

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1962
Atti del Governo, registro n. 158, foglio n. 105. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1962, n. 1382.

Autorizzazione all'Ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto » ad acquistare un locale sito in Roma, via Chiana.

N. 1382. Decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, l'Ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto » viene autorizzato ad acquistare un locale terraneo ad uso negozio sito in Roma, via Chiana n. 31 per un prezzo complessivo di L. 3.825.000 (tremilioniottocentoventicinquemila).

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1962
Atti del Governo, registro n. 158, foglio n. 104. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1962.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Campobasso.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 30 maggio 1961, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Campobasso;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Campobasso n. 17191 in data 3 maggio 1962, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione, per trasferimento, del signor Colarossi Dino, rappresentante della Camera confederale del lavoro, membro della suddetta Commissione, con il signor De Palma Vittorio.

Decreta:

Articolo unico.

Il signor De Palma Vittorio è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Campobasso quale rappresentate della Camera confederale del lavoro in sostituzione del signor Colarossi Dino trasferito ad altra sede.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 giugno 1962

Il Ministro: BERTINELLI

(5430)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1962.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Venezia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1962, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Venezia;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Venezia numero 70/17335 in data 13 aprile 1962, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione, per trasferimento, dell'avv. Rolla Carlo Alberto, rappresentante dell'Associazione degli industriali, membro della suddetta Commissione, con il dott. Traldi Gian Carlo;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott Traldi Gian Carlo è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Venezia quale rappresentante dell'Associazione degli industriali in sostituzione dell'avv. Rolla Carlo Alberto trasferito ad altra sede.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 giugno 1962

Il Ministro: BERTINELLI

(5429)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Pennapiedimonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto ministeriale in data 9 agosto 1962, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1962, registro n. 25 Interno, foglio n. 27, l'Amministrazione comunale di Pennapiedimonte (Chieti) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.560.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5431)

Autorizzazione al comune di Pennapiedimonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 9 agosto 1962, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1962, registro n. 25 Interno, foglio n. 26, l'Amministrazione comunale di Pennapiedimonte (Chieti) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.232.495, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5432)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avvisi di rettifica

Nel decreto ministeriale 2 agosto 1962, « Delimitazione ai sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739 e dell'art. 1 della legge 25 gennaio 1962, n. 11, delle zone della provincia di Roma nelle quali le aziende agricole hanno sofferto danni nelle strutture fondiarie e nelle scorte per effetto di eccezionali calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° settembre 1962, n. 221, pagine numeri 3561 e 3562, ove è scritto: « Comune di Marino, per le località .... Costa Casollo; » deve leggersi: « Comune di Marino, per le località .... Costa Caselle; ».

(5374)

Nel decreto ministeriale 2 agosto 1962, « Delimitazione ai sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739 e dell'art. 1 della legge 25 gennaio 1962, n. 11, delle zone della provincia di Terni nelle quali le aziende agricole hanno sofferto danni nelle strutture fondiarie e nelle scorte per effetto di eccezionali calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 agosto 1962, n. 212, pagine numeri 3406 e 3407, ove è scritto « Comune di Allerona, per le località .. Monte Regola, .. » deve leggersi: « Comune di Allerona, per le località ... *Monte* Regole, .. ».

(5375)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 179

Corso dei cambi del 25 settembre 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,64	620,60	620,615	620,63	620,60	620,65	620,60	620,60
$ Can.	576,28	576,25	576,25	576,35	575,55	576,32	576,30	576,20	576,25	576,25
Fr. Sv.	143,48	143,52	143,525	143,545	143,55	143,57	143,535	143,55	143,57	143,55
Kr. D	89,63	89,63	89,65	89,65	89,70	89,65	89,6425	89,65	89,65	89,65
Kr. N.	86,78	86,80	86,83	86,805	86,70	86,80	86,80	86,80	86,80	86,80
Kr. Sv.	120,45	120,47	120,45	120,485	120,45	120,47	120,46	120,50	120,49	120,45
Fol.	172,26	172,43	172,40	172,44	172,40	172,36	172,42	172,35	172,37	172,35
Fr. B.	12,47	12,475	12,475	12,474	12,47	12,47	12,4727	12,48	12,47	12,475
Fr. Fr. (N.F.)	126,65	126,65	126,66	126,655	126,65	126,65	126,65	126,65	126,65	126,65
Lst.	1738,01	1738,50	1738,50	1738,30	1738,25	1738,30	1738,20	1738,20	1738,30	1738,25
Dm. occ.	155,11	155,10	155,10	155,11	155,05	155,10	155,085	155,15	155,11	155,10
Scell. Austr.	24,05	24,05	24,055	24,05375	24,045	24,05	24,0535	24,05	24,05	24,055
Escudo Port.	21,68	21,69	21,72	21,70	21,60	21,68	21,67	21,70	21,70	21,69

Media dei titoli del 25 settembre 1962

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	104,625
Redimibile 3,50 % 1934	95,90
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,55
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,825
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,175
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,50
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	100,40
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,475
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	100,60
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100,725
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,825
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,875
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,35

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 settembre 1962

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	576,325
1 Franco svizzero	143,54
1 Corona danese	89,646
1 Corona norvegese	86,802
1 Corona svedese	120,472
1 Fiorino olandese	172,43
1 Franco belga	12,473
1 Franco nuovo (N.F.)	126,652
1 Lira sterlina	1738,25
1 Marco germanico	155,097
1 Scellino austriaco	24,054
1 Escudo port.	21,685

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a quindici posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto dell'Amministrazione provinciale delle tasse e imposte indirette sugli affari per il reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca, indetto con decreto ministeriale 6 luglio 1961.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1961, registro n. 46 Finanze, foglio n. 159, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 gennaio 1962, n. 26, con il quale è stato indetto, tra gli altri, il concorso per esami a quindici posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto dell'Amministrazione provinciale delle tasse e imposte indirette sugli affari per il reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico predetto;

Decreta:

Articolo unico

Le prove scritte del concorso per esami a quindici posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto dell'Amministrazione provinciale delle tasse e imposte indirette sugli affari, citato nelle premesse, avranno luogo in Roma, presso la Scuola centrale tributaria « E. Vanoni », via Maresciallo Caviglia, 24, ed in Bolzano, presso l'Intendenza di finanza, nei giorni 17, 18, 19 e 20 ottobre 1962, alle ore 8.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 settembre 1962

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *settembre* 1962
Registro n. 25 *Finanze, foglio n.* 127. — BAIOCCHI

(5467)

Diario della prova pratica di scrittura sotto dettato del concorso per titoli a trentuno posti di inserviente in prova nella carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato al personale non di ruolo e dei ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato indetto con decreto ministeriale 13 marzo 1961.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 13 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1961, registro n. 20 Finanze, foglio n. 168, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 15 luglio 1961, con il quale è stato indetto, tra gli altri, il concorso per titoli a trentuno posti di inserviente in prova nella carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali riservato al personale non di ruolo e dei ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato;

Visto il regolamento del personale degli Uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Decreta:

Articolo unico

La prova pratica di scrittura sotto dettato del concorso a trentuno posti di inserviente in prova nella carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali riservato al personale non di ruolo e dei ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato indetto con decreto ministeriale 13 marzo 1961 indicato nelle premesse, avrà luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, alle ore 8 del giorno 16 ottobre 1962.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 settembre 1962

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *settembre* 1962
Registro n. 25 *Finanze, foglio n.* 126. — BAIOCCHI

(5468)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a cinque posti di vice geometra in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, per il reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca, indetto con decreto ministeriale 6 luglio 1961.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1961, registro n. 46 Finanze, foglio n. 159, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 gennaio 1962, n. 26, con il quale è stato indetto, tra gli altri, il concorso per esami a cinque posti di vice geometra in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, per il reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico predetto;

Decreta:

Articolo unico

Le prove scritte del concorso per esami a cinque posti di vice geometra in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, citato nelle premesse, avranno luogo in Roma, presso la Scuola centrale tributaria « E. Vanoni », via Maresciallo Caviglia, 24, ed in Bolzano, presso l'Intendenza di finanza, nei giorni 23, 24, 25 e 26 ottobre 1962, alle ore 8.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 settembre 1962

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *settembre* 1962
Registro n. 25 *Finanze, foglio n.* 125. — BAIOCCHI

(5469)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 30 giugno 1962 « Concorso per esami per il conferimento di duecentoventicinque posti di assistente di polizia di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera di concetto della polizia femminile », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 17 settembre 1962, alla pagina 3833, seconda colonna, art. 8, ultimo rigo, in luogo di « della orale » leggasi: « quella orale », alla pagina 3834, prima colonna, art. 13, secondo rigo del terzo capoverso, in luogo di « e l'estratto del libretto medesimo » leggasi: « o l'estratto del libretto medesimo »; alla pagina 3834, seconda colonna, art. 18, ultimo rigo, in luogo di « lettera *B* », leggasi: « *lettera E* ».

(5459)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PARMA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Parma

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 21 agosto 1962, n. 1501, con il quale è stato designato il vincitore per la nomina a medico condotto della condotta medica del comune di Valmozzola;

Considerato che il candidato dott. Gianfranco Alberti ed i concorrenti sinora interpellati per la copertura del posto non hanno accettato la titolarità della predetta condotta;

Visto il combinato disposto degli articoli 56 e 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Salini residente a Valmazzola è designato a ricoprire la condotta medica nel comune di Valmozzola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della Prefettura, del medico provinciale e del Comune interessato.

Parma, addì 12 settembre 1962

Il medico provinciale: MINISSALE

(5397)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIRACUSA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Siracusa

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2397 del 29 marzo 1962, relativo alle assegnazioni delle condotte mediche ai candidati dichiarati vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1959;

Vista la nota n. 7486 del 5 settembre 1962 del comune di Floridia, con la quale viene comunicato che il dott. Di Pasquale Michele, vincitore della condotta medica di Floridia ha dichiarato formalmente di rinunciare alla nomina;

Vista la graduatoria degli idonei al concorso, approvata con proprio decreto n. 2396 del 29 marzo 1962, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 13 aprile 1962, dalla quale si rileva che il dott. Quartarone Angelo, classificato al 4º posto della graduatoria e dichiarato vincitore della condotta medica della frazione di Testa dell'Acqua (Noto) rinunziò preventivamente alla nomina;

Vista la lettera del 18 luglio 1962 del dott. Quartarone Angelo, con la quale fa presente di accettare la nomina della condotta medica di Floridia nel caso di rinunzia della stessa da parte del vincitore dott. Di Pasquale Michele;

Ritenuto che il dott. Quartarone Angelo che segue in graduatoria il dott. Di Pasquale Michele, rinunziatario, aveva indicato come 2ª sede di preferenza quella della condotta medica di Floridia;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta

A modifica del proprio decreto n. 2397 del 29 marzo 1962 il dott. Quartarone Angelo è dichiarato vincitore della condotta medica di Floridia, in sostituzione del dott. Di Pasquale Michele, rinunziatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio e del comune di Floridia.

Siracusa, addì 12 settembre 1962

Il medico provinciale LIGGERI

(5353)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.